

**Gli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio concordatario sulla spettanza dell'assegno divorzile**

di FABIANA D'AVINO

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario intervenuta (*rectius* sopravvenuta) dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile di divorzio, ma prima della relativa determinazione sull'obbligo di corrispondere l'assegno all'ex coniuge ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Segnatamente, la Corte ha valutato l'incidenza della delibazione sulla prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell'assegno divorzile.

La fattispecie in esame considera l'ipotesi in cui il giudicato si sia formato soltanto sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, per effetto di sentenza parziale o di capo autonomo non impugnato della sentenza, e non invece sulle statuizioni economiche conseguenti alla stessa.

In effetti, nel caso *de quo* il giudice di prime cure pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio; seguiva la proposizione dell'appello da parte dell'ex marito, sebbene limitatamente al riconoscimento dell'assegno divorzile che era tenuto a corrispondere. Pertanto, sul divorzio si formava il giudicato, mentre l'accertamento del diritto all'assegno divorzile non era ancora definitivo. Il giudice del gravame respingeva l'impugnazione argomentando dalla natura composita dell'assegno divorzile, che da un lato assolve alla sua intrinseca funzione assistenziale e dall'altro risponde anche ad un'esigenza compensativa-perequativa. La Corte d'appello riteneva l'assegno dovuto poiché l'affermazione professionale dell'ex marito aveva costituito «lo sviluppo della potenzialità della coppia» e pertanto l'assegno mirava a riconoscere un equo valore alle scelte di vita passata dell'ex moglie, nella misura in cui hanno costituito il presupposto per la realizzazione lavorativa dell'allora coniuge. Avverso la sentenza di secondo grado, l'ex marito proponeva ricorso per cassazione. Con memoria *ex art. 380 bis*, comma 2, c.p.c., allegando la delibazione della nullità del matrimonio, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Poi, sollevava tre censure.

È possibile circoscrivere l'oggetto del presente commento al solo motivo preliminare.

Dalla ricostruzione dello scenario che ha determinato l'orientamento delle Sezioni Unite, si evince chiaramente l'interrogativo che segna il *dictum* annotato: posto che la pronuncia di primo grado è stata impugnata soltanto in relazione alla statuizione riguardante l'assegno divorzile e non anche in relazione alla cessazione degli effetti civili, e considerato quindi che in ordine al primo profilo non si è (*rectius* era) formato giudicato, mentre sul secondo punto sì, allora qual è l'incidenza della (definitiva) deliberazione della Corte d'appello che rende efficace nell'ordinamento civile la sentenza ecclesiastica sulla nullità del matrimonio concordatario? Determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, preclude l'accertamento della spettanza dell'assegno divorzile? Oppure le statuizioni economiche che non sono coperte da giudicato interno sopravvivono?

È utile sottolineare la definitività della sentenza di deliberazione.

Questa era stata oggetto di un autonomo ricorso per cassazione proposto dall'ex moglie, poi dichiarato inammissibile dalla Corte. *Medio tempore*, nel giudizio che in questa sede rileva, la controricorrente aveva sollevato eccezione di inefficacia, argomentando che poiché era allora ancora pendente l'impugnazione dinnanzi alla Cassazione, non poteva considerarsi definitiva. Sopravvenuta la sentenza di inammissibilità relativa al secondo ricorso proposto dall'ex moglie, l'eccezione di inefficacia sollevata nel ricorso originario dell'ex marito veniva respinta con ordinanza e per l'effetto la pronuncia della Corte d'appello che ha reso esecutiva la sentenza ecclesiastica passava in giudicato.

La sentenza in commento muove dall'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione, n. 25 febbraio 2020, n. 5078, che dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente al fine di valutare l'assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., per stabilire «se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente deliberata dalla Corte d'Appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della l. n. 898/1970, e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo».

In particolare, i giudici della Sezione semplice ricostruiscono un contrasto giurisprudenziale, di cui auspicano la composizione, chiedendo di focalizzarsi sulla rilevanza dell'*iter* cronologico con il quale si susseguono i fatti.

Se la decisione sul divorzio e sull'assegno divorzile è contestuale e contestualmente diventa definitiva, *nulla quaestio* per la successiva delibazione della sentenza ecclesiastica, ma il giudicato civile è intangibile¹.

Il problema si pone quando la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio è disgiunta da quella sulla regolazione delle conseguenze economiche ovvero la delibazione sopravviene *medio tempore* tra le due.

Detto altrimenti, pacificamente, il giudicato civile è intangibile e non è ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica, ma *quid iuris* se la delibazione sopravviene e passa in giudicato prima che il giudicato civile si sia formato su entrambi i profili?

Stando alla ricostruzione dell'ordinanza interlocutoria (poi smentita dalle Sezioni Unite), da un lato, l'orientamento tradizionale, per valutare l'incidenza della delibazione sulla spettanza dell'assegno divorzile, distingue se l'accertamento del diritto all'assegno sia definitivo o meno. Nel caso in cui le statuizioni economiche non siano coperte da giudicato, e neppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sopravvenienza della delibazione le travolge e determina la cessazione della materia del contendere.

Viceversa, nel caso in cui il regime patrimoniale sia definito con sentenza passata in giudicato, la sopravvenienza della delibazione non ha alcuna efficacia paralizzante, quindi le determinazioni di ordine economico restano insensibili al riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Da un altro lato, un recente orientamento², nel caso in cui il divorzio sia definitivo e le statuizioni economiche che ne dipendono no, disconosce ugualmente l'efficacia paralizzante della delibazione, affermando che il giudizio debba proseguire per la decisione in ordine alla determinazione dell'assegno.

¹ Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1997, n. 3345; Cass. civ., sez. I, 16 novembre 1999, n. 12671; Cass. civ., sez. I, 19 novembre 1999, n. 12867.

² Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1882.

Ebbene, la conclusione alla quale perviene l'ordinanza di remissione, ravvisando un contrasto nell'ultimo orientamento, è che, se è vero che quando la delibazione sopravviene dopo che le statuizioni economiche sono passate in giudicato non ha efficacia paralizzante, allora, *a contrario*, quando la delibazione sopravviene dopo che il divorzio sia divenuto definitivo, ma prima che le statuizioni economiche siano passate in giudicato, ne consegue che si verifica detto effetto paralizzante e il giudizio non prosegue per la determinazione dell'assegno.

A ben vedere, però, come segnalato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte e come condiviso dalle Sezioni Unite, il contrasto evidenziato nell'ordinanza è soltanto apparente, perché lo stesso orientamento recente, pur decidendo su una fattispecie diversa, si pone in linea di continuità con quello consolidato, senza discostarsene e argomentando alla stregua dei medesimi principi di diritto. Dunque, l'ultima deduzione della sezione semplice non merita di essere accolta.

È pacifico, in tutti i precedenti riportati nell'ordinanza, che quando si sia formato giudicato sul divorzio, in nessun caso la delibazione travolge le determinazioni economiche. Il vero distinguo, quindi, riguarda la definitività del primo, non già delle seconde.

Tant'è vero, che l'unica ipotesi in cui il giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio non prosegue e il passaggio in giudicato della delibazione determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di divorzio è quella in cui lo scioglimento del vincolo coniugale non è ancora divenuto definitivo³.

Le conclusioni rassegnate dalla sezione semplice, allora, non sono condivise dalle Sezioni Unite, le quali disconoscono la paralisi dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile a seguito del passaggio in giudicato della delibazione e, pertanto, risolvono la problematica sollevata nell'ordinanza di remissione, affermando che «in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento

³ Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24993; Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13625; Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2010, n. 2600; Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2003, n. 10055.

del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile».

L'iter motivazionale addotto a sostegno della conclusione sostenuta muove proprio dal rapporto di reciproca indipendenza tra i due giudizi, aventi *causae petendi* e *petita* a sé stanti, per dedurne i relativi corollari. In effetti, il giudizio di nullità del matrimonio concordatario investe il matrimonio-atto ed è volto ad accertarne l'invalidità *ex tunc*. Quello di cessazione degli effetti civili, ha ad oggetto il matrimonio-rapporto e ne dichiara lo scioglimento *ex nunc*. Pertanto, il giudicato sul divorzio non contiene alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, salvo il caso in cui sia stato esplicitamente contestato dalle parti: si limita a riconoscerla implicitamente. Ed è altrettanto vero che il presupposto dell'assegno divorzile non è la validità del matrimonio, bensì «l'impossibilità della ricostituzione della comunione tra coniugi» e la persistenza del dovere di solidarietà previsto a favore dell'ex coniuge più debole. Il che prescinde dall'accertamento della validità del matrimonio-atto, inteso come «atto costitutivo del vincolo coniugale», ma inerisce allo svolgimento del matrimonio-rapporto, inteso come «svolgimento delle vicende concretamente affrontate dai coniugi».

Tutto quanto premesso, consente altresì di escludere la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, tale che uno vada sospeso in attesa della definizione dell'altro. Ancora, per dimostrare quanto il riconoscimento dell'assegno divorzile sia indifferente alla declaratoria di nullità del matrimonio, è emblematico constatare che quest'ultima, pur operando *ex tunc*, non fa cessare lo *status* di coniuge, che invece viene meno con la pronuncia del divorzio, ripristinandosi lo *status* libero.

In conclusione, le Sezioni Unite aboliscono il distinguo in ordine a se le statuizioni economiche siano coperte da giudicato o meno nel momento in cui sopravviene la delibazione della sentenza ecclesiastica e diviene definitiva, soffermandosi, a monte, sulla sola definitività della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se è vero, come è vero, che è nella cessazione degli effetti civili del matrimonio che si rinviene la fonte genetica dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, allora ne consegue che è sufficiente che sia definitivo il divorzio per smentire la paralisi dell'accertamento della spettanza dell'assegno divorzile, a prescindere da se il giudicato abbia investito anche la determinazione del regime patrimoniale.